

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71

Art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

Art. 3 entrata in vigore

art. 1 modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2014, n. 71 (Regolamento per la concessione e l'erogazione di contributi per il sostegno alle imprese che stipulano contratti di solidarietà difensivi e per l'integrazione della retribuzione dei lavoratori interessati dalla conseguente riduzione dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici)), è sostituita dalla seguente:

"b) Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 190/45 del 28 giugno 2014;"

art. 2 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014

1. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 71/2014 le parole "entro i successivi sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro i successivi centottanta giorni".

art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE